



AERO CLUB D'ITALIA

Delibera del Consiglio Federale

n. 119

del 04/11/2022

Voce all'ordine del giorno	Oggetto: Costituzione Fondo risorse decentrate 2022
N° 12	

Consiglio Federale

Giuseppe Leoni	P	
Stefano Bianchetti	P	
Eva Montori	P	
Giorgio Porta	P	
Guido Guidi	P	

Collegio dei Revisori dei Conti

Antonietta Giudice		A
Pierluigi Arnera		A
Paolo Cervi		A

Trasmissione ai Ministeri vigilanti

data invio

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| ☐ Trasporti | ☐ Difesa | ☐ Pres. Consiglio Ministri |
| ☐ Interno | ☐ Economia e Finanze | |

Per competenza ed esecuzione

- ☒ AA.GG.PP. ☐ Gest. Amm.va/Con.le ☐ Aerod./Tecnico ☐ Sport Aeronautici

Sono pure presenti su invito del Presidente:

Presiede:
il Presidente Arch. Giuseppe LEONI

Esplica funzioni di Segretario:
il Direttore Generale Gen. Gianpaolo MINISCALCO

VISTA la legge 29 maggio 1954 n. 340: Riordinamento dell'Ae.C.I.;

VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70: Riordinamento degli Enti Pubblici;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977 n. 670: Conferma Ae.C.I. quale Ente Pubblico;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97: Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013 n. 53: Approvazione nuovo Statuto Ae.C.I.;

VISTO il D.P.C.M. 16 maggio 2022: Nomina del Presidente Ae.C.I.;

VISTO il D.M. del 16 giugno 2022 n. 189: Nomina Consiglieri Federali Ae.C.I.;

VISTO il D.M. del 16 giugno 2022 n. 188: Nomina Presidente Commissione Centrale Sportiva Aeronautica Ae.C.I.;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, n. 25 del 19 luglio 2012 che nel relativo allegato testualmente recita: *“La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa”*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare formalmente un atto autonomo di costituzione del Fondo per l'anno 2022 propedeutico all'avvio della contrattazione integrativa;

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone al comma 2 dell'art. 23 che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

ATTESA, altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 23 del 19 maggio 2022 dalla quale risulta, tra l'altro, che in materia di trattamento economico accessorio l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 - Legge di Bilancio 2022 -, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, *per il quale i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità*, ha previsto che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 di una spesa complessiva, a decorrere dall'anno 2022, corrispondente alla percentuale dello 0,22 per cento del monte salari 2018 e che l'eventuale incremento delle predette risorse per le amministrazioni non statali è a valere sui propri bilanci nei limiti della medesima percentuale e con i criteri stabiliti dalla predetta contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019 – 2021;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali, triennio per parte giuridica ed economica 2019/2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022 dall'ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali;

ATTESO, specificatamente, l'art. 49 del predetto CCNL in tema costituzione del Fondo Risorse Decentrate, per effetto del quale, *oltre al resto*:

- ✓ la parte stabile del Fondo Risorse Decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art. 76, commi 2 e 3, del CCNL del 12 febbraio 2018;

- ✓ a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 18 del CCNL in argomento, nella parte stabile è computata anche, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL in argomento limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo Risorse Decentrate;
- ✓ a decorrere dall'1/1/2021, la parte stabile è inoltre incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, percentuale che per gli Enti Pubblici non Economici risulta pari allo 0,81% da applicarsi al monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del CCNL; poiché tale incremento decorre retroattivamente, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL, e, pertanto, solo tra le risorse del Fondo Risorse Decentrate 2022, confluisce anche, quale risorsa **una tantum**, il predetto incremento annuale di competenza dell'anno 2021;
- ✓ in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, *e, pertanto, dall'anno 2022*, ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le Amministrazioni statali, a valere sull'apposito Fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziato, e per le Amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziato a carico dei rispettivi bilanci;

QUANTIFICATO, nella nota e-mail del 12 maggio 2022, dalla Società CAAF Lazio e Basilicata Cgil s.r.l., alla quale è stato affidato il servizio di elaborazione delle posizioni stipendiali e tributarie dei dipendenti dell'Ente, in complessivi € 8.002,11 l'importo annuo lordo pari alla predetta percentuale di incremento, della parte stabile del Fondo, dello 0,81% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del CCNL in argomento, importo che confluirà nel Fondo 2022, in pari misura, anche per la competenza dell'anno 2021, e, pertanto, per ulteriori € 8.002,11 ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 49 del succitato CCNL;

QUANTIFICATO conseguentemente in € 2.173,41 l'importo pari allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, di cui l'Amministrazione intende incrementare la parte variabile del Fondo Risorse Decentrate *oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017 ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 49 del succitato CCNL*;

VISTA la circolare MEF n. 30 del 30 ottobre 2017 recante ad oggetto "Armonizzazione delle modalità di computo delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) nell'ambito dei fondi del trattamento economico accessorio";

RITENUTO, pertanto, di determinare in complessivi € **339.330,63** l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate relativo all'anno 2022, al netto sia dell'importo di € 68.602,82 riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2019/2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio dell'amministrazione, sia dell'importo di € 558,41 destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 58, comma 2 dell'anzidetto CCNL 2019/2021, ex art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018;

PRESO ATTO del parere preventivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, perfezionatosi in data 27 ottobre 2022, dal quale risulta che l'Organo di Controllo *“nel condividere le metodologie di calcolo adottate per la quantificazione del Fondo, resta in attesa del successivo provvedimento formale di costituzione”*;

ACCERTATE le disponibilità di bilancio sul capitolo 5 - stipendi e assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale – e sul capitolo 7 - trattamento accessorio al personale – esercizio finanziario 2022;

Tutto ciò visto, ravvisato, atteso, quantificato, ritenuto, preso atto ed accertato, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia,

DELIBERA

per quanto espresso in preambolo e ai fini dell'avvio della contrattazione integrativa di Ente, di costituire in **€ 339.330,63**, al netto sia dell'importo non disponibile per la contrattazione di € 68.602,82, riferito ai differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL Comparto “Funzioni Centrali” – Triennio 2019/2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022, già a carico del bilancio dell'amministrazione, sia dell'importo di € 558,41, destinato a finanziare la quota annuale del TFR, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del succitato CCNL 2019/2021, ex art. 89, comma 2, lett. g, del CCNL 2016/2018, l'ammontare del Fondo Risorse Decentrate relativo all'anno 2022 di cui al dettaglio esposto nel prospetto, recante, altresì, evidenza del relativo *ammontare lordo* determinato in complessivi **€ 408.491,86**, che, unito alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale con propri atti dispositivi, per la parte non ancora impegnata, provvederà, nei limiti di spesa sopra fissati, ad impegnare sui competenti capitoli di bilancio - esercizio finanziario 2022, le spese di cui alla presente delibera ed a svolgere, con l'osservanza delle norme vigenti, le azioni necessarie per l'effettuazione della spesa stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gianpaolo MINISCALCO

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe LEONI

IPOTESI di Costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE - anno 2022 -		
Descrizione	Importo	Annotazioni
CCNL 2016-2018 - art. 76, comma 2 - Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2017 - al netto delle risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo - come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 05/12/2017 -. CCNL Funzioni Centrali 09-05-2022 - art. 49, comma 1 -.	€ 308.701,88	CCNL Funzioni Centrali 12-02-2018 - A decorrere dall'anno 2018, nel Fondo Risorse Decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno. "FONDO 2017" UGUALE A "FONDO 2016" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 75/17 - art. 23, comma 2 -) per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari. CCNL Funzioni Centrali 09-05-2022 - La parte stabile del Fondo Risorse Decentrate continua ad essere costituita dalle risorse di cui all’ art. 76, commi 2 e 3 , del CCNL del 12 febbraio 2018.
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. b) – Ria personale cessato - quota annua –. CCNL Funzioni Centrali 09-05-2022 - art. 49, comma 1 - La parte stabile del Fondo Risorse Decentrate <u>continua ad essere costituita</u> dalle risorse di cui all’art. 76, commi 2 e 3 , del CCNL del 12 febbraio 2018.	€ 2.117,70	Risorsa derivante dalla cessazione dal servizio nel 2017 di n. 2 unità di personale di cui n. 1 unità senza Ria - Nel 2018 non sono cessate unità di personale - Nel 2019 sono cessate n. 5 unità di personale di cui n. 4 unità senza Ria - Nel 2020 è cessata n. 1 unità di personale con Ria - Nel 2021 è cessata (<i>per mobilità</i>) n. 1 unità di personale senza Ria -
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. b) – Ria personale cessato - quota annua - Decurtazione -. CCNL Funzioni Centrali 09-05-2022 - art. 49, comma 1 - La parte stabile del Fondo Risorse Decentrate continua ad essere costituita dalle risorse di cui all’art. 76, commi 2 e 3 , del CCNL del 12 febbraio 2018 - Decurtazione -.	-€ 2.117,70	Decurtazione Fondo parte fissa al <i>limite</i> 2016 ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017: <i>"Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa , a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'artico lo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 .</i> <i>Inoltre, a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato".</i> Il suddetto limite è anche richiamato dal comma 7 dell'art. 49 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del CCNL Funzioni Centrali - Triennio 2019-2021 - del 09-05-2022.
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 4, lett. d) - RIA personale cessato - rateo anno precedente - Una Tantum -. CCNL Funzioni Centrali 09-05-2022 - art. 49, comma 4 - Di anno in anno, le amministrazioni possono incrementare le risorse stabili di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse variabili di cui all’art. 76, comma 4 del CCNL del 12 febbraio 2018.	€ -	Risorsa derivante dalla cessazione (<i>per mobilità</i>) nel 2021 di n. 1 unità di personale senza Ria -
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 4, lett. d) - RIA personale cessato - rateo anno precedente - Una Tantum - Decurtazione -. CCNL Funzioni Centrali 09-05-2022 - art. 49, comma 4 - Di anno in anno, le amministrazioni possono incrementare le risorse stabili di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse variabili di cui all’art. 76, comma 4 del CCNL del 12 febbraio 2018 - Decurtazione -.	€ -	Decurtazione Fondo parte fissa al <i>limite</i> 2016 ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017: <i>"Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa , a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'artico lo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 .</i> <i>Inoltre, a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato".</i> Il suddetto limite è anche richiamato dal comma 7 dell'art. 49 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del CCNL Funzioni Centrali - Triennio 2019-2021 - del 09-05-2022.
Totale risorse per i trattamenti accessori - anno 2022 - soggette ai vincoli finanziari previsti dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 di cui al limite anche richiamato dal comma 7 dell'art. 49 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del CCNL Funzioni Centrali - Triennio 2019-2021 - del 09-05-2022.	€ 308.701,88	"FONDO 2022 " UGUALE A "FONDO 2016" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 75/17 - art. 23, comma 2 - CCNL 2019/2021 del 09-05-2022 - art. 49, comma 7 -) per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari.

IPOTESI di Costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE - anno 2022 -		
Descrizione	Importo	Annotazioni
CCNL 2016/2018 - art. 76, comma 3, lett. a) ed art. 89, comma 5: A decorrere dal 1/01/2018, il Fondo è incrementato di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015 - Per effetto della dichiarazione congiunta n. 4, annessa al CCNL 2016/2018, la risorsa finanziaria definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti -	€ 5.276,22	Dato Società CAAF Lazio e Basilicata s.r.l. come da nota e-mail del 12/03/18 -
CCNL 2016/2018 - art. 77, comma 1 - Circolare MEF n. 30 del 30/10/17 - Disponibilità risorse differenziali di progressione economica a seguito di cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggi di area a valere sulle poste temporaneamente allocate all'esterno del Fondo -	€ 7.733,31	Risorsa derivante dalla cessazione dal servizio di unità di personale che hanno usufruito nel 2015 delle risorse del FUA per le Progressioni Economiche Orizzontali, risorse, dal 2016, temporaneamente allocate all'esterno del Fondo poi rivisitate, come da istruzioni Conto Annuale 2017 (circolare MEF n. 18 del 22 maggio 2018), per effetto degli incrementi tabellari introdotti dal CCNL 2016/2018: nel 2017 n. 1 unità; nel 2018 non sono cessate unità di personale; nel 2019 n. 2 unità; nel 2020 n. 1 unità; <u>nel 2021 n.1 unità (per mobilità).</u>
CCNL 2019/2021 - art. 49, commi 3 e 6 - 0,81% MSA 2018 - TABELLA D - risorsa <u>Una Tantum</u> di competenza anno 2021 - A decorrere dall’1/1/2021, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base di distinte percentuali per tipologia di amministrazione, da applicarsi al monte salari dell’anno 2018 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento. Poiché l’incremento decorre retroattivamente, nel solo anno di sottoscrizione del CCNL 2019/2021, tra le risorse del Fondo confluisce anche, quale risorsa una tantum , l’incremento annuale di competenza dell’anno 2021 . La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n. 4).	€ 8.002,11	Dato fornito da CAF Lazio (vedasi mail del 12-05-2022)
CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 3 - 0,81% MSA 2018 - TABELLA D - di competenza anno 2022 - A decorrere dall’1/1/2021, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base di distinte percentuali per tipologia di amministrazione, da applicarsi al monte salari dell’anno 2018 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento. La risorsa finanziaria, definita a livello nazionale e prevista nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti (ex CCNL 2016/2018, dichiarazione congiunta n. 4).	€ 8.002,11	Dato fornito da CAF Lazio (vedasi mail del 12-05-2022)
CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 8 - 0,22% MSA 2018 -. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, Legge di bilancio 2022, con la decorrenza ivi indicata, e, pertanto, <u>dall'anno 2022</u> , ciascuna Amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, può ulteriormente incrementare la parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL in argomento.	€ 2.173,41	Importo conseguente al dato fornito da CAF Lazio (vedasi mail del 12-05-2022) anche in ordine alla quantificazione del M.S.A. 2018
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 AL NETTO dei differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL 2019/2021 già a carico del bilancio dell'amministrazione	€ 339.889,04	
CCNL 2019/2021 - art. 58, comma 2 ex CCNL 2016/2018 - art. 89, comma 2, lett.g - Importo destinato a finanziare la quota annuale del TFR -	-€ 558,41	
<u>IMPEGNO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - CAP. 5 E CAP. 7 -</u> TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 AL NETTO dei differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL 2019/2021 già a carico del bilancio dell'amministrazione e dell'importo destinato a finanziare la quota annuale del TFR -	€ 339.330,63	

IPOTESI di Costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE - anno 2022 -		
Descrizione	Importo	Annotazioni
CCNL 2019/2021 - art. 49, comma 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile del Fondo è computata anche, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del Fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4, limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate - Differenziali Personale in servizio nell'anno 2022 (comprese n. 1 unità B2 cessata il 1° aprile 2022 e n. 1 unità C4 proveniente dalla mobilità immessa in servizio dal 1° settembre 2022). (Differenziali "Storici" in quanto già a carico dei bilanci delle amministrazioni precedentemente al 1° novembre 2022 -)	68.602,82	Risorse non disponibili per la contrattazione
<u>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 AL LORDO</u> dei differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del CCNL 2019/2021 già a carico del bilancio dell'amministrazione e dell'importo destinato a finanziare la quota annuale del TFR -	408.491,86	
NOTA: ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, l'ammontare del presente Fondo 2022 non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 <u>per la parte delle risorse soggette ai vincoli finanziari</u> . MEMO : il suddetto comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 ha, altresì, abrogato l'art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (per il quale, tra l'altro, il Fondo era automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).		

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Aero Club d'Italia, nelle persone di

Dott.ssa Antonietta Giudice in rappresentanza del MEF

Dott. Pierluigi Arnera Componente effettivo

Dott. Paolo Cervi Componente effettivo

in data 24 ottobre 2022, ha esaminato il documento inviato dal Direttore Generale dell'Ente concernente l'ipotesi di quantificazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2022.

Al riguardo, il Collegio ha preso atto che:

- il fondo è quantificato in euro 339.330,63, al netto dei differenziali stipendiali, già a carico del bilancio dell'amministrazione, di cui all'art. 52, comma 4, del CCNL Comparto "Funzioni Centrali" – Triennio 2019-2021 – sottoscritto in data 9 maggio 2022 -, e dell'importo di euro 558,41 destinato a finanziare la quota annuale del TFR;
- ai sensi dell'art. 49, comma 2, del succitato CCNL, i suddetti differenziali stipendiali di cui al relativo art. 52, comma 4, determinati nell'importo di euro 68.602,82, sono computati nella parte stabile del Fondo senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione.

Il Collegio, quindi, nel condividere le metodologie di calcolo adottate per la quantificazione del Fondo, resta in attesa del successivo provvedimento formale di costituzione.

Dott.ssa Antonietta Giudice

Dott. Pierluigi Arnera

Dott. Paolo Cervi

Antonietta
Giudice
25.10.2022
14:53:10
GMT+01:00



Firmato digitalmente da: ARNERA PIER LUIGI
Motivo: Pier Luigi Arnera
Luogo: SEZZADIO (AL)
Data: 27/10/2022 10:00:21

